

**Affidamento di incarico (servizio di architettura e ingegneria) avente ad oggetto il servizio di redazione dello studio idrologico e idraulico su alcuni tratti tombati del reticolo di riferimento della legge regionale 79/2012 nel Comune di Firenze**

**Art. 1 - Oggetto**

Le prestazioni da eseguirsi a cura del soggetto affidatario dei servizi in argomento sono riportate al successivo articolo 3 del presente disciplinare.

Il presente documento fornisce le indicazioni tecnico-amministrative da seguire durante lo svolgimento delle prestazioni richieste, come meglio specificato negli articoli che seguono.

**Art. 2 – Compensi e importo del servizio**

Il corrispettivo del servizio posto a base di gara risulta dai compensi previsti per la redazione dello studio idrologico ed idraulico di alcuni tratti tombati del reticolo di riferimento della Legge Regionale n.79/2012 nel Comune di Firenze.

**2.1 - Compensi**

Il compenso a base di gara stimato per le prestazioni previste dal presente disciplinare ammonta ad € 30.000,00 per compenso professionale + € 7.500,00 per spese (calcolate forfettariamente nella misura del 25% del compenso professionale), per un totale di **€ 37.500,00** (trentasettemilacinquecento/00 euro) al netto di contributi previdenziali (4%) e IVA (22%).

Ai sensi della L. n. 49/2023 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", l'offerta di ribasso dovrà essere formulata solo sulla parte delle spese (pari ad € 7.500,00), mentre l'importo per compensi professionali (€ 30.000,00) è considerato non ribassabile.

Nel corrispettivo dell'affidatario sono comprese tutte le attività necessarie alla redazione della progettazione richiesta, tra cui si ricorda:

- i necessari contatti da tenersi in collaborazione con gli Enti, Organi ed Uffici locali;
- le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l'interfaccia tra l'Affidatario e l'Amministrazione anche con mezzi propri nelle sedi indicate dall'Affidatario, anche con funzioni di sopralluogo;
- l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo.

**2.2 - Compensi a base di gara**

Di seguito si riporta il quadro riepilogativo dei compensi a base di gara stimati sommando i compensi previsti per ogni fase dell'incarico, che ammontano a **€ 37.500,00** (trentasettemilacinquecento/00 euro) al netto di contributi previdenziali (4%) e IVA (22%).

Gli oneri della sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/00), considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.lgs. 81/2008.

| Prestazione   | Compenso Netto     | Spese (25% del compenso netto) | Compenso totale    | CASSA 4% (sul compenso totale) | IVA 22% (su compenso totale + cassa) | Importo Totale lordo |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Studio idraulico in termini di tempo di ritorno, secondo quanto previsto dalla L.R. 41/2018 (art.5), per i tratti tombati aggiornato sulla base delle verifiche videoispettive e del rilievo geometrico e georeferenziato dei manufatti | € 24.000,00        | € 6.000,00                     | € 30.000,00        | € 1.200,00                     | € 6.864,00                           | € 38.064,00          |
| Valutazione di Fattibilità del progetto di sistemazione Fosso Arcovata  | € 6.000,00         | € 1.500,00                     | € 7.500,00         | € 300,00                       | € 1.716,00                           | € 9.516,00           |
| <b>TOTALE</b>   | <b>€ 30.000,00</b> | <b>€ 7.500,00</b>              | <b>€ 37.500,00</b> | <b>€ 1.500,00</b>              | <b>€ 8.580,00</b>                    | <b>€ 47.580,00</b>   |

Si ribadisce che, ai sensi della L. n. 49/2023 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, l’offerta di ribasso dovrà essere formulata sulla parte delle spese (pari ad € 7.500,00), mentre l’importo per compensi professionali (€ 30.000,00) è considerato non ribassabile.

Nella eventualità che, in corso di esecuzione del Servizio in questione, il Comune di Firenze ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto iniziale, l’Operatore economico incaricato avrà diritto all’integrazione del compenso per le eventuali maggiori prestazioni spettanti in conformità con il calcolo dell’importo del servizio e del ribasso offerto.

Il pagamento del corrispettivo spettante all’Incaricato avverrà secondo quanto definito nel prosieguo del presente articolo, previa presentazione di corrispondente fattura e buon esito delle verifiche di rito (regolarità contributiva, posizioni debitorie nei confronti dell’Ente, ecc.).

Le fatture devono riportare obbligatoriamente il Codice CUP, il Codice CIG, il Codice Univoco ufficio.

È prevista la liquidazione delle competenze nel seguente modo, previa verifica di conformità svolta dal RUP/DEC:

- nella misura del **100%** del corrispettivo dovuto, derivante dal ribasso d'asta, alla consegna di ogni elaborato, una volta verificato, relativo allo studio idraulico in termini di tempo di ritorno, secondo quanto previsto dalla L.R. 41/2018 (art.5), per alcuni tratti tombati, aggiornato sulla base delle verifiche videoispettive e del rilievo geometrico e georeferenziato dei manufatti;
- nella misura del **100%** del corrispettivo dovuto, derivante dal ribasso d'asta, alla consegna di ogni elaborato, una volta verificato, relativo allo studio di fattibilità e stima economica di massima del progetto di sistemazione del Fosso Arcovata alla luce delle risultanze delle videoispezioni eseguite.

### **Art. 3 - Descrizione delle prestazioni**

Le prestazioni oggetto di affidamento sono relative allo studio idrologico idraulico di alcuni tratti tombati del reticolo di riferimento della Legge Regionale n.79/2012 nel Comune di Firenze. In particolare lo studio idraulico verrà effettuato in termini di tempo di ritorno, secondo quanto previsto dalla L.R. 41/2018 (art.5), aggiornato sulla base delle verifiche videoispettive e del rilievo geometrico e georeferenziato dei manufatti. Inoltre, è previsto uno studio di fattibilità e stima economica di massima del progetto di sistemazione del Fosso Arcovata alla luce delle risultanze delle videoispezioni eseguite.

In particolare i tratti di corsi d'acqua oggetto di studio saranno i seguenti:

- Torrente Affrico
- Fosso dell'Anciolina
- Fosso di Gamberaia
- Fosso di Santa Maria della Lastra;
- Canale di Cinta Orientale (tratto di monte);
- Fossetto Turli;
- Fossetto Gora;
- Fossetto Paradiso;
- Fossetto Montughi;
- Fossetto Pergole;
- Fossetto Pini;
- Fossetto Poderino;
- Fossetto del Loretino;
- Fosso di Ripoli;
- Fosso dell'Arcovata;

La prestazione complessiva, nel dettaglio, consiste negli adempimenti connessi alla realizzazione delle seguenti "FASI" come di seguito descritte:

### **FASE 1 - Studio idraulico.**

In questa fase il professionista incaricato dovrà individuare le eventuali criticità idrauliche analizzando alcuni tratti tombati presenti nel reticolo di riferimento delle legge regionale 79/2012, sulla base dello studio idrogeologico idraulico effettuato in termini di tempo di ritorno, secondo quanto previsto dalla L.R. 41/2018 (art.5).

Lo studio idrogeologico idraulico è composto almeno dai seguenti documenti:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici;
- d) calcoli idraulici.

**Tempo di svolgimento: 60 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del provvedimento formale di aggiudicazione.**

### **FASE 2 – Studio di fattibilità.**

In questa fase il professionista incaricato dovrà svolgere lo studio di fattibilità e stima economica di massima del progetto di sistemazione del Fosso Arcovata alla luce delle risultanze delle videoispezioni eseguite in seguito all'individuazione delle criticità strutturali presenti legate alla natura e alle condizioni del manufatto.

**Tempo di svolgimento: 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna da parte dell'Amministrazione del materiale relativo alla risultanze del servizio di video ispezioni nei tratti tombati di fossi e canali del reticolo idrografico ricadente nel territorio comunale di Firenze espletato nel corso dell'anno 2024.**

Sul piano generale, l'affidatario, nello svolgimento dell'incarico, dovrà:

- espletare l'incarico conferito in coerenza con le indicazioni riportate nel presente disciplinare, collaborando fattivamente con il gruppo di lavoro di supporto al RUP;
- espletare l'incarico in osservanza delle istruzioni impartite dal RUP/DEC;
- osservare l'obbligo di riservatezza in ordine agli atti o notizie di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico, obbligandosi quindi a non renderli pubblici in assenza di autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
- assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 41 del D.lgs. n. 36/2023, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:
  - verificare e garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
  - fornire al RUP, tutte le informazioni utili eventualmente richieste, prestare assistenza, sotto l'aspetto tecnico nelle interazioni con altri soggetti, anche partecipando ad incontri e riunioni, ai sensi dell'art. 144 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 1, Allegato I.7, del D.lgs. n. 36/2023;

- condurre le proprie attività nella consapevolezza di non contribuire a modificare l'importo totale del finanziamento concesso.

Nel corrispettivo dell'Affidatario sono compresi:

- a i necessari contatti da tenersi in collaborazione con gli Enti, Organi ed Uffici locali;
- b le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l'interfaccia tra l'Affidatario e l'Amministrazione, anche con mezzi propri nelle sedi indicate dall'Affidatario, oltreché con funzioni di sopralluogo;
- c le spese per le prove, indagini geotecniche/geognostiche, ecc. necessarie per raccogliere i dati necessari per l'elaborazione dei documenti;
- d l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;
- e le spese di ogni genere.

#### **Art. 4 – Normativa di riferimento**

L'incarico conferito deve essere espletato nel pieno e puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2023, nel D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, nel D.Lgs. n. 81/2008, nel D.P.R. 327/2001.

Inoltre, nello specifico, la consulenza di cui all'oggetto verrà eseguita ai sensi della normativa attualmente vigente in materia:

- D.lgs. 36/2023;
- L.R. 41/2018;
- Legge 14 gennaio 2013 n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" e s.m.i.;
- Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile, MITE, Comitato per lo sviluppo del verde pubblico;
- Dlgs n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;
- L.R. 65/2014 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i. e relativi Regolamenti attuativi (in particolare per la parte geologica, strutturale e sismica);
- D.P.R. 24 luglio 1996, n.503 – "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" ed al D.M. n.236/1989 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" e s.m.i.;
- Legge Regionale Toscana n. 47/1991 (mod. L.R. 66/2003) "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche" e s.m.i.;
- D. Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;
- D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.lgs. 285/1992 "Codice della Strada" e s.m.i.;
- Norme Tecniche delle Costruzioni (DM 17 gennaio 2018 e s.m.i.);
- Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (Circolare 21 gennaio 2019 n.7 e s.m.i.);

- “Regolamento del Patrimonio arboreo della città” del Comune di Firenze, approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 58 del 06/12/2016;
- “Regolamento comunale per la tutela degli animali” del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 285 del 3/05/1999, modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 25 del 22/04/2002, n. 25 del 7/04/2014 e n. 33 del 12/07/2021;
- “Disciplinare pubblica Illuminazione” (Disciplinare Tecnico Attuativo per i servizi relativi alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, approvato con determinazione dirigenziale 2016/DD/01267);
- Norme UNI EN 13241 per recinzioni e cancelli metallici;
- Norme UNI EN 11123 per i parchi e le aree gioco.
- Delibera del Comune di Firenze n.2015/C/00025, Regolamento Urbanistico e contestuale variante al Piano Strutturale. Approvazione (L.R. 1/2005, art. 17). Conclusione del processo decisionale VAS (LR 10/2010, art. 27);
- Disciplina del Piano Operativo adottato con DC n. 6/2023, da applicare in via di salvaguardia ai sensi dell’art. 103 della L.R. 65/2014.

#### **Art. 5 - Specifiche tecniche, caratteristiche degli elaborati di progetto e dei documenti**

Tutti i materiali, documenti, studi, ricerche ed elaborati prodotti durante ed al termine del presente incarico restano di proprietà dell’Amministrazione Comunale, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, utilizzarli nei modi e nei tempi che riterrà opportuni, senza che l’affidatario possa sollevare eccezioni di sorta o pretendere compensi aggiuntivi.

Il professionista incaricato dovrà redigere tutti gli elaborati tali da definire ogni aspetto generale e particolare dello studio.

#### **Art. 6 - Modalità di svolgimento dell’incarico**

Le prestazioni richieste nel presente disciplinare, di natura intellettuale, sono infungibili e rigorosamente personali e comunque collegate alle attività necessarie alla redazione degli elaborati progettuali. Il professionista incaricato, pertanto, rimarrà responsabile dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Si specifica che, ai sensi dell’art. 119, comma 3, del D.lgs. 36/2023 non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

a) **l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie** a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante (prove, indagini, ecc.).

Il professionista dovrà eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, con l’obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell’Amministrazione e non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

In particolare, le attività oggetto del presente affidamento dovranno essere espletate in modo da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori appaltati.

Restano a carico del professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni professionali oggetto di incarico, rimanendo essi organicamente esterni ed indipendenti dagli Uffici e dagli organi dell’Amministrazione.

L'Aggiudicatario può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la responsabilità diretta ed esclusiva dell'Aggiudicatario, che ne risponde sotto ogni profilo e senza riserva alcuna. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui al presente Disciplinare, sarà regolata mediante intese dirette ed esclusive tra gli interessati e l'Aggiudicatario, con oneri a totale carico di quest'ultimo.

Il RUP può, in ogni momento, chiedere all'Aggiudicatario, l'allontanamento immediato o la sostituzione dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. L'Aggiudicatario dovrà tenere gli opportuni contatti con il RUP; in particolare, lo stesso è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della amministrazione committente. È inoltre obbligato a rappresentare alla stessa amministrazione, ogni fatto di rilievo o emergenza che si verifichi nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, e che renda necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

L'Aggiudicatario, si impegna a partecipare alle riunioni indette dal RUP nonché a tutti quegli incontri ai quali il RUP ritenga opportuno che partecipi.

#### **Art. 7 – Requisiti di idoneità professionale**

Per lo svolgimento dell'incarico deve essere in possesso:

- 1) di laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria secondo il DM 509/1999 (o laurea in ingegneria secondo il vecchio ordinamento DM 270/2004) o titoli equivalenti;
- 2) abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine professionale;
- 3) eventuali altre abilitazioni/requisiti professionali necessari allo svolgimento dell'incarico (vedi D.lgs. 81/08, ecc.).

L'affidatario deve indicare il soggetto che interfacerà e si relazionerà con la stazione appaltante, sia in caso di partecipazione come professionista singolo sia in caso di associazione tra professionisti.

Resta fermo che la responsabilità della buona riuscita della prestazioni resta a carico dell'operatore economico complessivamente interessato e non del singolo soggetto preindividuato che si relaziona con la stazione appaltante.

#### **Art. 8 - Durata dell'incarico e penali**

Il professionista incaricato si impegna ad espletare le mansioni attribuite a partire dalla data in cui verrà formalmente avviato il servizio e sino alla conclusione dello studio.

Le singole fasi dei servizi affidati dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso con la Stazione Appaltante, per il tramite del RUP e del Direttore di Esecuzione del Contratto, se nominato.

In caso di sospensioni ordinate dalla Stazione appaltante, i termini di cui trattasi restano sospesi dalla data del verbale di sospensione e riprendono a decorrere dall'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto della Stazione Appaltante.

#### **8.1 - Penali**

Qualora la presentazione della documentazione venisse ritardata oltre i termini stabiliti per fatto imputabile all'affidatario, sarà applicata una penale calcolata in una misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e

l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. La penale verrà applicata per ogni giorno di ritardo nella consegna dei documenti.

Le penali sono da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Le penali verranno trattenute sul pagamento mediante la riduzione del compenso spettante all'Aggiudicatario, previa contestazione scritta con assegnazione di un termine di massimo di quindici (15) giorni per la produzione di eventuali controdeduzioni.

L'Affidatario è l'unico responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'affidatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun modo l'Affidatario del servizio dall'adempiere alle sue obbligazioni e non preclude il diritto dell'Amministrazione ad agire per gli eventuali maggior danni subiti.

È facoltà dell'Amministrazione risolvere anticipatamente il presente contratto, con pagamento delle prestazioni già eseguite, in ogni momento, in particolare quando il Professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata, nonché quando il professionista incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente Disciplinare d'incarico, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini ed istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta nei termini previsti.

La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicando la motivazione, con congruo preavviso. In ogni caso trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

#### **Art. 9 – Risoluzione del contratto**

La Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120, del D.Lgs. 36/2023;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) qualora l'appaltatore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara.

La Stazione appaltante, inoltre, procede alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dei requisiti di partecipazione o per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D. Lgs. 36/2023;
- c) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio oggetto della procedura o anche del lavoro nel quale l'affidatario ricopra il ruolo di direttore lavori o coordinatore per la sicurezza (da contestare con le modalità previste dall'art. 122 D.lgs. n. 36/2023);
- d) per grave ritardo nell'esecuzione del servizio o per errori e omissioni nella progettazione o nell'espletamento del ruolo di direttore lavori o coordinatore tali da compromettere il finanziamento dell'opera oggetto dell'incarico o tali da modificare il quadro economico dell'opera senza le motivazioni di cui all'art. 120 del D.lgs. 36/2023 (da contestare con le modalità previste dall'art.122, D.lgs. n. 36/2023);
- e) per grave ritardo rispetto alle previsioni nella consegna degli elaborati progettuali oggetto del modulo d'ordine o per grave ritardo nella consegna degli elaborati a cura del tecnico incaricato nel caso in cui esso ricopra il ruolo di direttore lavori o coordinatore per la sicurezza (da accertare con le modalità previste dall'art.122 D.lgs. n. 36/2023);
- f) previa formale costituzione in mora dell'interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori, con particolare riguardo a quanto contenuto nei piani di sicurezza e, qualora siano presenti più imprese nel cantiere, in caso di mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- g) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- h) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
- i) nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall'art.3 della L.136/2010 ss.mm., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa;
- l) per grave inosservanza dell'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n. 2021/G/00012 del 26.01.2021, come previsto all'art. 41 del presente Capitolato Speciale di Appalto;
- m. negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato o da disposizioni di legge.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione appaltatrice procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo, la Stazione appaltante procede unicamente al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, la Stazione appaltante può non risolvere il contratto, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui il servizio sia in corso di ultimazione.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 122 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e, in caso di inadempimento, l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale del servizio dell'appalto risolto, l'Amministrazione pone a carico dell'Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare i servizi ad altra impresa. La Stazione appaltante può valersi della cauzione definitiva, se richiesta ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore inadempiente.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, trova applicazione l'art. 122 e l'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 10 – Recesso dal contratto**

La Stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 123, comma 1, D.Lgs.36/2023 previo il pagamento dei servizi eseguiti.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, 92, commi 3 e 4 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la Stazione appaltante recede dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura siano da questa accertati successivamente alla stipula del contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In tale ipotesi, la Stazione appaltante procede unicamente al pagamento dei servizi già eseguiti ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, la Stazione appaltante può non recedere dal contratto nel caso in cui il servizio sia in corso di ultimazione.

#### **Art. 11 – Danni e responsabilità**

L'Affidatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione e all'esercizio delle attività di servizio affidate incluso l'eventuale esecuzione di prove ritenute necessarie sulle strutture. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

L'Affidatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio.

L'Affidatario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Stazione Appaltante ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dall'affidatario nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

#### **Art. 12 - Polizze di responsabilità civile professionale**

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito

dalla legge n. 27 del 2012, il tecnico incaricato dovrà essere dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza.

#### **Art. 13 - Documentazione a cura del progettista**

Gli elaborati dovranno essere resi disponibili secondo le seguenti modalità:

- n. 1 copia dei files di ciascun elaborato dovrà essere trasmessa in formato editabile e compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della S.A. (file sorgente originale modificabile in forma non protetta – in formato DWG o DXF per gli elaborati grafici accompagnati dai relativi stili di stampa, in formato DOCX o RTF per gli elaborati di testo, in formato BMP o JPG per gli elaborati fotografici, in formati XLSX per tabelle e schemi, in formato DF1 o PWE/XPWE per gli elaborati contabili) oppure nei formati richiesti dal Responsabile del Procedimento. Tutti i file dovranno inoltre essere prodotti in formato PDF per la consultazione ed una copia in formato PDF/A firmati digitalmente dall'affidatario.

#### **Art. 14 – Sopralluogo**

Eventuali richieste di sopralluogo dovranno essere formulate mediante richiesta scritta da inviare attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti. Si precisa che nella predetta e-mail dovranno essere indicati i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativi e qualifiche delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo (massimo due) con i rispettivi dati anagrafici e telefonici.

#### **Art. 15 – Quinto d'obbligo**

La Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'affidatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Resta fermo che tale modifica contrattuale non possono alterare la natura generale del contratto.

#### **Art. 16 – Sospensione dell'esecuzione**

E' in facoltà dell'Affidatario, ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. 36/2023, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'Affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto;

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti;

In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, la stazione appaltante ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.

#### **Art. 17 - Verifica di conformità**

Il RUP e l'eventuale DEC, se nominato, effettuano la verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare che la relativa prestazione sia stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.

Il RUP e l'eventuale DEC, se nominato, effettuano altresì la verifica di conformità all'ultimazione delle prestazioni con il rilascio del relativo Certificato di regolare esecuzione (CRE) entro 60 (sessanta) giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni.

La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi, dalla medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione Appaltante non esonera in ogni caso l'Affidatario dai propri obblighi né ne limita le proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dall'Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

È facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti. A tal fine, l'Aggiudicatario sarà tenuto a consentire l'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte della Stazione Appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.

In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione Appaltante, l'Affidatario ha facoltà di modificare la composizione del gruppo di progettazione indicato al RUP. In caso di modifiche non autorizzate dalla Stazione Appaltante, alla stessa è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto.

La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante medesima. La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dalla Stazione Appaltante, così come l'inosservanza da parte dell'Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo,

costituisce grave inadempimento contrattuale. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Affidatario nei confronti della Stazione appaltante per il corretto adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto.

Lo stato di avanzamento del contratto verrà esaminato con una frequenza stabilita dal RUP o da altra figura delegata mediante riunioni congiunte (audit) appositamente convocate dal RUP o da altra figura delegata presso la sede dell'Amministrazione, tenendo conto del sistema di interfaccia disciplinato nel presente capitolato. La partecipazione a tali riunioni non solleva in alcun modo l'Aggiudicatario dalle integrazioni e revisioni derivanti dalla verifica della progettazione.

Eventuali comunicazioni con carattere d'urgenza dovranno essere tempestivamente trasmesse alle figure di riferimento indicate dalla Stazione Appaltante.

Durante l'espletamento dell'incarico, il professionista incaricato avrà l'obbligo di presenziare alle riunioni, conferenze, comitati che si rendessero necessari per l'acquisizione di pareri e assensi, compresa la produzione di copie cartacee o su formato digitale che venissero richieste da parte degli enti preposti e compresa l'elaborazione di ulteriori documenti funzionali al rilascio dei relativi pareri. Gli elaborati progettuali verranno sottoposti all'approvazione formale degli Enti preposti. In relazione a ciò, il professionista dovrà produrre le elaborazioni progettuali in esemplari sufficienti alle superiori operazioni.

Durante l'esame degli elaborati, il professionista avrà l'obbligo di fornire al Committente tutta l'assistenza necessaria per renderne agevole e spedita l'approvazione. Le verifiche da parte del Committente non sollevano il professionista dagli obblighi assunti con la firma del Contratto e dai propri obblighi professionali.

#### **Art. 18 – Trattamento dei dati personali**

Finalità del trattamento: i dati personali forniti dall'operatore saranno raccolti presso il Comune di Firenze per le finalità di gestione della procedura di gara. Il trattamento dei dati personali persegue esclusivamente finalità istituzionali, e comunque le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Modalità del trattamento: il trattamento dei dati avviene con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, tramite l'inserimento in banche dati informatizzate e l'aggiornamento di archivi informatici e/o cartacei. Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato. I dati saranno comunicati a terzi e diffusi nei soli casi previsti dalla vigente normativa generale o di settore.

Durata del trattamento: i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento della presente procedura e/o all'erogazione della prestazione e/o del servizio e, successivamente alla conclusione del procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Obbligo di comunicazione: la comunicazione dei dati da parte dell'interessato è necessaria al fine dello svolgimento del procedimento. Il mancato conferimento dei dati o l'opposizione a talune fasi del trattamento comporta l'impossibilità totale o parziale a gestire il procedimento in oggetto.

Titolare del trattamento: titolare del trattamento dei dati è il Comune di Firenze, con sede in Palazzo Vecchio – Piazza della Signoria, IT-50122 - P.IVA 01307110484; PEC: protocollo@pec.comune.fi.it; Centralino: +39 055055.

Il Responsabile del trattamento è il direttore della Direzione Ambiente, il quale potrà avvalersi di suoi collaboratori in qualità di soggetti responsabili e/o autorizzati al trattamento dei dati.

Diritti dell'interessato; in ogni momento, l'interessato potrà:

- a) esercitare il diritto di accesso ai dati propri personali, ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda, opporsi al trattamento, ottenere la portabilità dei dati, revocare l'eventuale consenso ove previsto, nonché esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente, dandone apposita comunicazione al Titolare al seguente indirizzo e-mail: [protocollo@pec.comune.fi.it](mailto:protocollo@pec.comune.fi.it);
- b) proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
- c) rivolgersi al Responsabile Protezione Dati del Comune al seguente indirizzo e-mail: [rpdprivacy@comune.fi.it](mailto:rpdprivacy@comune.fi.it).

Firenze, 10/10/2024

Il RUP  
*(Ing. Iacopo Bianchi)*